



# COMUNE DI MARRUBIU

Provincia di Oristano - Piazza Roma n.7 – C.A.P. 09094  
Cod. Fisc. 80001090952 – P. IVA 00089760953  
Tel. 0783/85531 – Fax 0783/858201

## ORDINANZA SINDACALE

### n. 26 del 08 Maggio 2020

Oggetto : **ALLENAMENTO MISURE DI CONTENIMENTO ANTI COVID-19 - RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE - REVOCA ORDINANZA N. 12 DEL 16.03.2020.**

#### IL SINDACO

PREMESSO che - in applicazione dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, che hanno imposto l'adozione di misure restrittive che prevedevano, fra l'altro, la sospensione di numerose attività del settore produttivo, fra le quali quella dei mercati rionali – con Ordinanza Sindacale n. 12 del 16 marzo 2020, veniva disposta la sospensione del locale mercato ambulante settimanale.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02 Maggio 2020 - relativa all'adozione di ulteriori misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 – ed in particolare l'art. 13 con il quale - nell'ottica di un progressivo e graduale allentamento delle misure restrittive - viene demandata ai Sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, l'apertura dei mercati rionali previa valutazione delle specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, del divieto di assembramento e del contingentamento degli accessi, avendo cura di adottare tutte le misure ritenute idonee affinché siano rispettate le regole in questione.

ATTESO che:

- il Comune di Marrubiu, finora, è stato interessato da un numero limitatissimo di casi da COVID-19, peraltro risolti positivamente.

- il settore del commercio su area pubblica, al pari di altre attività commerciali interrotte a seguito della pandemia, ha risentito gravemente del lungo periodo di sospensione dell'attività.

CONSIDERATO che:

- il mercato di Marrubiu, composto complessivamente da n. 21 posteggi, è un mercato di piccole dimensioni;

- dei posteggi in questione solamente n. 11 sono assegnati in concessione pluriennale mentre gli altri normalmente restano liberi o vengono occupati occasionalmente da c.d. *spuntisti (ossia operatori occasionali)* - e quindi l'affluenza di pubblico è già di per sé limitata;

- ciò consente di distanziare le postazioni di vendita lasciando un posteggio libero fra un'assegnazione e l'altra;

RITENUTO, per le motivazioni anzidette, che sussistano le condizioni per la ripresa dell'attività del mercato ambulante settimanale, fermo restando che questa dovrà avvenire nell'assoluto rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria e delle regole del distanziamento sociale, del divieto di assembramento e del contingentamento degli accessi.

VISTO l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

**la ripresa dell'attività del mercato ambulante settimanale con decorrenza dalla giornata di mercoledì 13 Maggio 2020, alle condizioni e sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni:**

**1) L'INGRESSO AL MERCATO DA PARTE DELL'UTENZA DOVRA' AVVENIRE IN MANIERA CONTINGENTATA.** Pertanto :

- sarà possibile accedere all'area del mercato esclusivamente attraverso un unico ingresso che sarà presidiato da personale del Comune o incaricato dal Comune, addetto alla sorveglianza;
- sarà consentito l'accesso e la permanenza nell'area del mercato per il tempo strettamente necessario all'effettuazione degli acquisti, ad un numero massimo di persone pari al doppio del numero delle postazioni di vendita presenti.

**2) DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE REGOLE DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE E IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO.** A tal fine , viene disposto che :

- per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria è sospesa l'assegnazione delle postazioni fisse conseguente alla Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 302 del 27.10.2015 - relativa all'approvazione della graduatoria per l'assegnazione in concessione pluriennale dei posteggi fissi nell'area di via Tirso e via Piave - in quanto , fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria , l'assegnazione delle postazioni di vendita ai titolari di posteggi in concessione pluriennale dovrà avvenire alternandole con postazioni libere. Tale disposizione dovrà essere applicata anche nel caso in cui questo dovesse comportare, per tali operatori, l'assegnazione in posteggio diverso da quello occupato stabilmente.

Conseguentemente le assegnazioni agli operatori occasionali non titolari di posteggio potrà avvenire esclusivamente in presenza di postazioni libere alternate come sopra;

- al fine di evitare la formazione di file di attesa, le persone dovranno permanere all'interno dell'area del mercato per il tempo strettamente necessario all'effettuazione degli acquisti;
- sia prima dell'ingresso al mercato che all'interno dello stesso dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro;
- alle persone che hanno concluso i propri acquisti è assolutamente vietato, all'interno dell'area del mercato, sostare od intrattenersi con altre persone anche se nel rispetto delle distanze sociali.

### **3) DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE SEGUENTI REGOLE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO:**

- All'interno dell'area del mercato è obbligatorio, anche per gli utenti, l'utilizzo della mascherina di protezione facciale, correttamente posizionata, e dei guanti monouso;
- ciascun operatore dovrà mettere a disposizione della clientela adeguato prodotto disinfettante (tipo soluzione idroalcolica) in prossimità dell'area ove avviene il pagamento della merce;
- gli addetti alla vendita dovranno indossare idonea mascherina ed utilizzare guanti monouso. I guanti dovranno essere sostituiti dopo ogni operazione di pagamento o opportunamente igienizzati;
- all'interno di ciascun posteggio di vendita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro;
- è assolutamente vietato ai clienti toccare o manipolare la merce, pertanto la merce posta in vendita dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata.
- è vietata la vendita in modalità *selfservice*. Pertanto i clienti dovranno essere serviti esclusivamente dagli addetti alle vendite;
- i rivenditori di abbigliamento, scarpe o altri generi che necessitano di essere misurati dai clienti, dovranno garantire la sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o che comunque siano venuti a contatto con i clienti stessi;
- gli operatori dovranno esporre un cartello presso la propria postazione di vendita, ben visibile al pubblico, per informare la clientela delle disposizioni di cui sopra.

**Il Comandante della Polizia Locale predisporrà idoneo servizio di vigilanza all'interno dell'area del mercato al fine di vigilare sulla corretta applicazione e puntuale osservanza della presente ordinanza. A tal fine potrà avvalersi anche del supporto della locale Compagnia barracellare.**

**Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.**

**La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resterà valida fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria. Potrà essere sospesa o revocata in rapporto all'andamento della condizione epidemiologica.**

**E' revocata con decorrenza immediata l'Ordinanza n. 12 del 16.03.2020.**

**Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Sardegna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.**

Dispone, inoltre, la notifica della presente agli operatori del mercato ambulante settimanale, al Comando della Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni del Terralbese, alla Stazione dei Carabinieri di Marrubiu, al Prefetto di Oristano e al Questore di Oristano.

Marrubiu, lì 08.05.2020

IL SINDACO

Dr. Andrea Santucci